

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in seconda convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 18,30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	13	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 3 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Roberto Nicelli 2. Bruno Trani 3. Carlo Pietrosanto;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco e Giulio Pannozzo;

Illustra l'argomento il Sindaco Fernando Magnafico;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2021 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone un costo complessivo di € 494.187,56;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Considerato che

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) prevede che le tariffe e i regolamenti della TARI - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni **entro il 30 giugno 2021**;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2021, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 1% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 1%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato inoltre che con l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e del cosiddetto "canone mercatale" ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

Considerato pertanto che, in base alle novità citate nei commi precedenti, viene modificata la superficie totale imponibile e i corrispondenti soggetti passivi, con parziali ricadute sulle altre attività, dovendo essere garantita la copertura del 100% dei costi così come individuati dal Piano Economico Finanziario (PEF 2021);

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 87% a carico delle utenze domestiche;
- 13% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.2) alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7%-
- coefficiente recupero della produttività: 0,1%+
- coefficiente QL 0,0%+
- coefficiente PG 0,0%=
- limite massimo di variazione annuale 1,6%
- crescita entrate 2021/2020 1,016

Dato atto che il Comune di Lenola intende applicare un'agevolazione consistente nella riduzione della tariffa variabile per le utenze non domestiche relative alle attività chiuse o soggette a restrizioni, a fronte delle limitazioni causate dagli interventi normativi tesi al contenimento della pandemia da Covid-19, con conseguente riduzione di produzione rifiuti;

Ritenuto opportuno inoltre dare atto che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle citate, si trovassero nelle medesime condizioni, su apposita richiesta da inoltrare all'ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione, previa opportuna verifica;

Considerato che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo della quota variabile delle utenze non domestiche viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse stabilite dell'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

Viste anche le note di chiarimento in merito alla facoltà di applicare agevolazioni in relazione all'emergenza da virus COVID-19 pubblicate da IFEL il 24 aprile 2020 e da ANCI in data 11 maggio 2020;

Ritenuto, pertanto, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 30 novembre 2021
- terza rata: 31 gennaio 2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/07/2020;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei conti verbale n. 17 del 30 giugno 2021 Prot. N. 5953 del 30.06.2021 ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

con votazione dal seguente esito,

votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Paola Izzi, Pasqualino Guglietta, Andrea Antogiovanni, Carlo Pietrosanto);

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2021;
- **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato (**all.1**) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (**all.2**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Latina, nella misura del 1%;
- di applicare un'agevolazione consistente nella riduzione della tariffa variabile per le utenze non domestiche relative alle attività chiuse o soggette a restrizioni, a fronte delle limitazioni causate dagli interventi normativi tesi al contenimento della pandemia da Covid-19, con conseguente riduzione di produzione rifiuti;
- **di disporre** che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle citate, si trovassero nelle medesime condizioni, su apposita richiesta da inoltrare all'ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione previa opportuna verifica;
- **di dare atto** altresì che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo relative alla quota variabile delle utenze non domestiche viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse stabilite dell'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 6 del D.L. 73/2021;
- **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30 settembre 2021
 - seconda rata: 30 novembre 2021
 - terza rata: 31 gennaio 2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito identico;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LENOLA
Provincia di Latina)
Medaglia d'oro al Merito Civile

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 17 del 30 giugno 2021

Il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018, esaminata la documentazione di bozza consigliare avente ad oggetto *“Approvazione Delle Tariffe Tassa Sui Rifiuti (Tari) Anno 2021”*

VISTO il D.L. n. 174/2012 che modificando l'art. 239, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, ha introdotto altri compiti in capo all'Organo di revisione, prevedendo la necessità di formulare i pareri in merito a proposte di regolamenti di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione di tributi locali;

VISTO che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (*Legge di bilancio 2020*) al comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazioni di ARERA:n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RICHIAMATO in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) prevede che le tariffe e i regolamenti della TARI - per l'anno 2021 possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021;

VISTO il testo della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2021 anche a seguito della rimodulazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso;

TENUTO CONTO delle norme riportate in proposta che ne determinano le modalità di approvazione, la successiva trasmissione e il Piano Economico Finanziario (PEF 2021);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;


Tutto quanto premesso,

ESPRIME

per quanto di propria competenza **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
“Approvazione Delle Tariffe Tassa Sui Rifiuti (Tari) Anno 2021”

Lì, 30 giugno 2021

L'Organo di Revisione
(Dot. ssa Rita Maria COCOZZA)



Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ANGELO GUGLIETTA

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30/06/2021

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 668 dal 29 LUG 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

29 LUG 2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 30/06/2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/06/2021

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/06/2021

IL RESPONSABILE

F.TO ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE